



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"
Via Roma 193, Piandiscò - 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) Tel 055 960047 – Fax 055 960593 –
Sito web: www.scuoladonmilani.edu.it
Email aric81700a@istruzione.it / aric81700a@pec.istruzione.it ARIC81700A –
C.F. 81004110516



Castelfranco Piandiscò 04/10/2024

Ai Docenti

Ai Genitori

Al Personale ATA

Al DSGA

All'Albo

Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** Il D. LGS. 16 aprile 1994 n.297 – Parte I Capo I Titolo I Articoli 8 e 10 – “Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva” recante disposizioni in merito alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Istituto;
- VISTE** L’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 recante disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto come modificata e integrata dalla O.M. 4 agosto 1995 n. 267, dalla O.M. 24 giugno 1996 n. 293 e dalla O.M. 17 giugno 1998 n. 277, recante disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali alivello di istituzione scolastica;
- VISTA** La nota M.I.M. protocollo 38475 del 19.09.2024 ad oggetto “Elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – a.s. 2024/2025”, che conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica, secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. sopra citata;
- VISTA** La nota dell’U.S.R. per la Toscana protocollo 1209 del 24.09.2024 ad oggetto “Elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – a.s. 2024/2025” che, considerata l’attribuzione di competenza, comunica che le elezioni si svolgeranno nei giorni di Domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
- PRESO ATTO** Che nessuna modifica di tipo legislativo è stata introdotta alla disciplina degli organi collegiali;
- VISTO** L’articolo 2 comma 1 della O.M. 215/1991 “Organo competente a indire le elezioni”;

INDICE

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2024-2027 nei giorni di:

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 dalle ore 08.00 alle ore 13.30

per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Castelfranco Piandiscò – AR -" che dovrà durare in carica per il triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, ai sensi del decimo comma dell'art .8 del D.Lgs. n. 297/94.

Si ricorda che, nelle scuole di infanzia, istruzione primaria e secondaria di 1° grado, con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il C.d.I. è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Ai sensi dell'**OM 215/ 91** e successive modifiche e integrazioni:

1. le liste elettorali possono essere presentate dalle ore 9:00 di lunedì 4 novembre alle ore 12:00 di lunedì 11 novembre;
2. le riunioni a scuola per la propaganda elettorale si potranno tenere da mercoledì 6 novembre a venerdì 22 novembre 2024.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. • L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

LISTE DEI CANDIDATI

- Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO (esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I[^], II[^], ecc.) riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
- Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).
- La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

- Le liste per le componenti devono essere presentate da:
 - per la componente Genitori: almeno 20 genitori;
 - per la componente Docenti: almeno 20 docenti;
 - per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2);
- Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

-Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

- I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
- Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

- Sull'apposita SCHEDA, (contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati), il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, nella scuola frequentata dal figlio minore di età.

- Sarà istituito n. 1 seggio elettorale unico così composto:

Un presidente, due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

- Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

- Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Si allega verbale di presentazione della lista di candidati alla commissione elettorale per le elezioni del Consiglio di Istituto così suddivise:

- componente Docenti
- componente Genitori
- componente ATA

Il Dirigente Scolastico

Cecilia Pampaloni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n° 39/93